



COMUNE DI PATERNO'

Provincia di Catania

U. O. "Segreteria Generale"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 21.07.2006
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 13.08.2006 AL 27.08.2006
DIVENUTO ESECUTIVO PER DECORRENZA DEL TERMINE DI GIORNI 10 DALLA PUBBLICAZIONE
RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 4.09.2006 AL 19.09.2006
DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 20.09.2006



COMUNE DI PATERNO'

Provincia di Catania

Art. 1 - Finalità

1 - Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000 (che ha richiamato l'art. 43 della legge n. 449/1997) dell'art. 15 c. 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 c. 4 del CCNL del 5.10.2001.

2 - Le iniziative di sponsorizzazioni devono favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, realizzare maggiori economie e migliorare la qualità dei servizi prestati, perseguire interessi pubblici, escludere forme di conflitto di interessi tra attività pubblica e privata, comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti previsti.

Art. 2 – Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1 - I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile, per realizzare e acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione senza oneri per l'Ente del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

1. per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altro tipo di prestazione proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., per conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
2. per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune di Paternò (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un altro soggetto (sponsor), che si obbliga a corrispondere una somma di denaro o a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
3. per “sponsor”: il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Paternò;
4. per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione del Comune di Paternò per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.



COMUNE DI PATERNO'

Provincia di Catania

2. L'avviso di sponsorizzazione è pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle Associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
- l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta dove lo sponsor deve, di regola, indicare:

- il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.

5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle cause di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Servizio che organizza l'iniziativa o l'evento, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Servizio che organizza l'iniziativa o l'evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al dirigente. In alternativa, nel corso dell'anno la Giunta Municipale può



COMUNE DI PATERNO'

Provincia di Catania

formulare indirizzi specifici al Responsabile del Servizio per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono in particolare stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- e) l'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo di garantire il ritorno pubblicitario allo sponsor;
- f) l'eventuale cauzione pari al 20% da richiedere nelle ipotesi di prestazioni continuative.

Art. 7 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto sono considerate risparmi di spesa.

2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

a) implementazione e incremento delle risorse finalizzate alla incentivazione della produttività del personale e alla retribuzione di risultato dei Responsabili del Servizio assegnati ai centri di responsabilità che hanno realizzato le relative attività (art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 come modificato dall'art. 4 CCNL 15.10.2001) secondo i seguenti criteri:

- per sponsorizzazioni di importo inferiore o uguale a €2.500,00 nella misura del 20%;
- per sponsorizzazioni di importo compreso fra €2.500,00 e €5.000,00 nella misura del 15%;
- per sponsorizzazioni di importo maggiore a €5.000,00 nella misura del 10%;

b) la restante parte è destinata al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

3. L'assegnazione della quota di risorse a favore del personale dipendente e dei Responsabili del Servizio sarà stabilita, di volta in volta dalla Giunta Municipale contestualmente alla deliberazione di indirizzo per l'avvio dell'iniziativa della sponsorizzazione.

4. La ripartizione agli interessati dei proventi così assegnati sarà effettuata sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata rispettivamente per il personale dipendente e per i



COMUNE DI PATERNO'

Provincia di Catania

Responsabili del Servizio.

Art. 8 – Iniziative/attività per le quali il Comune può assumere il ruolo di sponsor

1. Il Comune può assumere il ruolo di sponsor per i seguenti ambiti di intervento, di interesse della collettività o di determinate categorie di persone fisiche o giuridiche:

- assistenza e sicurezza sociale;
- attività sportive e ricreative;
- attività culturali ed educative;
- tutela dei valori ambientali;

2. Il Comune contribuisce all'iniziativa/attività con contributi economici, disponibilità gratuita di spazi, acquisto di materiale.

3. Lo sponsor deve assicurare la pubblicità nell'ambito dell'iniziativa/attività della sponsorizzazione del Comune.

Art. 9 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale;
- d) il soggetto richiedente risulti inadempiente al pagamento di convenzioni precedentemente stipulate.**

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI PATERNO'

Provincia di Catania

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Paternò in persona del suo Sindaco pro-tempore che nomina uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 11 – Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dei risultati del capitolo interessato.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (“spazio pubblicitario”) è pari all’importo specificato al comma 1.

Art 12 – Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 13 – Spese contrattuali

1. Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione sono a carico dello sponsor.

Art. 14 – Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 15 - Pubblicità del regolamento

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono gli interventi, è messa a disposizione di cui chiunque ne abbia interesse.
2. Altra copia è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.



COMUNE DI PATERNO'

Provincia di Catania

3. Di esso viene fatto sempre esatto richiamo negli atti relativi al procedimento.

Art. 16 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme statali e regionali e tutte le circolari sulla materia.

2. Le norme di legge e le disposizioni emanate successivamente dallo Stato e dalla Regione aventi effetti modificativi e/o integrativi del presente regolamento prevalgono, in quanto applicabili, sullo stesso e, pertanto, vanno osservate nelle more della modifica del presente da parte dei competenti organi.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogate tutte le norme regolamentari di questo Comune in contrasto con esso, nonchè ogni altra disposizione incompatibile.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione consiliare con la quale è stato approvato.

3. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paternò per ulteriori 15 giorni.

4. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, come previsto dalle vigenti disposizioni.